

L'istituto della decadenza non trova più applicazione nel pubblico impiego contrattualizzato ed in particolare nel comparto scuola.

È quanto ha stabilito il Tribunale di Chieti nella Sentenza n. 536/2010 del 12 luglio 2010.

Una DSGA, accusata di assenza ingiustificata, era stata dichiarata decaduta dal rapporto di lavoro per non avere riassunto servizio nel termine indicato (48 ore).

Il Giudice del lavoro - osservando che il procedimento per assenza ingiustificata del personale ATA è disciplinato dall'art. 95 del CCNL di comparto, che prevede espressamente la convocazione della dipendente con l'assistenza di un procuratore o rappresentante sindacale, e che l'art. 146 del CCNL ha dichiarato non più applicabile la norma di cui al Testo Unico Impiegati Civili dello Stato - D.P.R. n. 3/1957 (che prevede l'istituto della decadenza) – ha ritenuto trattarsi nel caso di specie di licenziamento illegittimo.

Il MIUR è stato pertanto condannato a reintegrare la dipendente ed al risarcimento del danno ex art. 18 Statuto dei lavoratori (5 mensilità della retribuzione globale di fatto) oltre alla rifusione delle spese di causa.

(Avv. [Francesco Orecchioni](#))

Decadenza dal servizio – inapplicabilità – qualificazione del provvedimento quale licenziamento - illegittimità – reintegrazione ex art. 18 Statuto dei lavoratori.

L'istituto della decadenza, di cui al D.P.R. n. 3/1957, a seguito dell'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, non appare più applicabile, come del resto espressamente sancito dall'art. 146 del CCNL di comparto.

Trovano invece applicazione le norme relative al rapporto di lavoro subordinato nell'impresa (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) e lo Statuto dei lavoratori, come richiamato dall'art. 51 del D.Lgs. n.165/2001, e pertanto il provvedimento impugnato va qualificato quale licenziamento.

Orbene, tale licenziamento non appare certamente legittimo, in quanto, essendo stata contestata un'assenza dal servizio, non è stato osservato quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di assenza ingiustificata: convocazione scritta del dipendente con invito ad essere assistito da un procuratore o rappresentante sindacale; affissione del codice disciplinare; competenza del Direttore generale regionale. Devesi quindi applicare l'art. 18 L. n. 300/70.

TRIBUNALE DI CHIETI

Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Chieti, dott. Ciro Marsella, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, visto l'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. 3652 dell'anno 2009 Ruolo Affari Generali Contenziosi vertente

TRA

XXX, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Orecchioni, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, Via De Crecchio 61, giusta delega in atti;

RICORRENTE

E

M. I. U. R., in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal responsabile dell'USO di Chieti, dott. Sandro Liberatore e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, scuola "Giudice" -Guardia di Finanza- Coppito (AQ), giusta delega in atti;

RESISTENTE

OGGETTO: IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO

SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

Con ricorso depositato il 29 dicembre 2009, la ricorrente chiedeva accertarsi l'illegittimità del decreto col quale l'Usp di Chieti aveva dichiarato la sua decadenza dal servizio presso l'Istituto scolastico comprensivo di [omissis] (presso il quale era stata assunta in qualità di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), nonché di essere reintegrata nel posto di lavoro con il risarcimento di una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto.

La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione del CCNL di comparto che, nell'art. 95, comma 7, fissa le procedure in materia di assenza ingiustificata, eccependo inoltre l'incompetenza dell'USP di Chieti e, nel merito, l'ingiustizia del provvedimento impugnato.

Si costituiva, per il MIUR, il responsabile dell'USP di Chieti che chiedeva in via preliminare l'integrazione del contraddittorio e, nel merito, il rigetto del ricorso, sostenendo di aver agito nell'ambito delle clausole generali di risoluzione del contratto con conseguente inapplicabilità della procedura prevista in materia di licenziamento disciplinare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va disattesa l'eccezione del convenuto, non rinvenendosi nei caso in specie alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Si osserva infatti che il resistente non ha indicato né il nominativo dell'eventuale litisconsorte né le ragioni della richiesta di integrazione.

Nei merito, il ricorso appare fondato, per i seguenti motivi.

Nel caso in specie, l'istituto della decadenza, di cui al D.P.R. n. 3/1957, a seguito dell'avvenuta contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, non appare più applicabile, come del resto espressamente sancito dall'art. 146 del CCNL di comparto.

Tanto meno risulta applicabile l'istituto della risoluzione del contratto, previsto nel libro IV del codice civile, trovando invece applicazione le norme relative al rapporto di lavoro subordinato nell'impresa (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001).

Non è infatti revocabile in dubbio che - nel caso de quo - non può trovare applicazione la disciplina generale della risoluzione del contratto, in base al noto principio "lex specialis derogat generali".

Infatti, la materia è regolata da norme specifiche ed in particolare dalle leggi che disciplinano il licenziamento (legge n. 604/1966, legge n. 300/1970, legge n. 108/1990).

Qualora si dovesse ritenere possibile una "risoluzione del contratto" in materia di lavoro subordinato, non c'è chi non veda come in tal caso si finirebbe di privare delle tutele previste dalla legge il lavoratore, soggetto debole del rapporto.

D'altra parte, una risoluzione del contratto non sarebbe stata comunque legittima, non essendo stata preceduta dalla diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni, come previsto dall'art. 1451 c.c.

In applicazione dunque "delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa" e dello Statuto dei lavoratori, come richiamato dall'art. 51 del D.Lgs. n.165/2001, il provvedimento impugnato va qualificato quale licenziamento.

Orbene, tale licenziamento non appare certamente legittimo, in quanto, essendo stata contestata un'assenza dal servizio, non è stato osservato quanto previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali in materia di assenza ingiustificata: convocazione scritta del dipendente con invito ad essere assistito da un procuratore o rappresentante sindacale; affissione del codice disciplinare; competenza del Direttore generale regionale. Devesi quindi applicare l'art. 18 L. n. 300/70.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del decreto n. 9257/3 del 13.10.2009 col quale l'USP di Chieti ha dichiarato la decadenza dal servizio della ricorrente e la contestuale risoluzione del contratto di lavoro stipulata con la medesima, annulla il licenziamento operato dal MIUR nei confronti della ricorrente;

condanna il convenuto a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro nonché al risarcimento in suo favore di una somma non inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto;

condanna altresì il convenuto alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €. 2.500,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre IVA, CAP e rimborso forf. ex lege.

Così deciso in Chieti, nell'udienza del 12.07.2010.

Il Giudice Unico del Lavoro
Dott. **Ciro Marsella**